Gazzetta ufficiale L 311

dell'Unione europea



in lingua italiana

Legislazione

63° anno

25 settembre 2020

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

* Informazione riguardante l'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione

REGOLAMENTI

* Regolamento (UE) 2020/1323 del Consiglio, del 21 settembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2020/1324 del Consiglio, del 21 settembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995
- ★ Decisione (UE) 2020/1325 del Consiglio, del 21 settembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e recante abrogazione della decisione (UE) 2019/510......

Rettifiche



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione riguardante l'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione

La decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione, del 18 settembre 2020, è stata notificata al Regno Unito il giorno dell'adozione. Conformemente all'articolo 297, paragrafo 2, frase finale, del TFUE, la suddetta decisione ha preso effetto il 18 settembre 2020.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2020/1323 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2020

che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (¹) stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Nel regolamento (UE) 2020/123 il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 è stato fissato a zero. Nel regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio (²) che modifica il regolamento (UE) 2020/123 è stato fissato un TAC provvisorio per consentire la prosecuzione delle attività di pesca. Sull'acciuga, che è una specie dal ciclo vitale breve, il più recente parere scientifico è stato emesso dal CIEM il 18 giugno 2020. I limiti di cattura per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 dovrebbero essere modificati in linea con tale parere scientifico fissati a 15 699 tonnellate.
- (3) Nel verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra le Isole Fær Øer e l'Unione europea per il 2020 entrambe le parti hanno convenuto di concedersi l'accesso reciproco alle rispettive acque per la pesca del melù (Micromesistius poutassou) nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 e acque delle isole Fær Øer, entro il limite di 37 500 tonnellate. Una condizione speciale nella tabella dei TAC consente l'accesso dell'Unione alle acque delle isole Fær Øer e limita, sotto forma di una percentuale della quota totale dell'Unione, il quantitativo di melù che gli Stati membri possono pescare dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer. La suddetta percentuale dovrebbe rappresentare la quota dei diritti di accesso dell'Unione nelle acque delle isole Fær Øer di 37 500 tonnellate sulla quota totale dell'Unione di 326 484 tonnellate di melù. 37 500 tonnellate equivalgono a una percentuale dell'11,4 % della quota totale dell'Unione di 326 484 tonnellate di melù. Poiché la percentuale della quota totale dell'Unione di melù che gli Stati membri possono pescare dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer è attualmente fissata al 7 %, tale percentuale dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (4) Nel verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea in merito ad accordi di pesca ad hoc sulla gestione del melù e dell'aringa norvegese riproduttrice nel periodo primaverile (aringa atlantico-scandinava) per il 2020, entrambe le parti sono autorizzate a pescare 190 809 tonnellate di melù nelle acque dell'altra parte. Nella tabella dei TAC per il melù che consente l'accesso della Norvegia alle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O, una condizione speciale limita le catture nella zona 4a a non oltre 40 000 tonnellate (conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea per il 2020). Detto limite di cattura nella zona 4a rappresenta il 21 % del contingente complessivo di accesso della Norvegia. Tale percentuale, attualmente fissata al 18 %, dovrebbe essere modificata di conseguenza.

⁽¹) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽²) Regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio del 25 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 4).

ΙT

- (5) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (³), e il relativo protocollo (⁴), prevede che all'Unione spetti il 7,7 % del TAC per la pesca del capelin (*Mallotus villosus*) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. Conformemente a detto protocollo, il 12 giugno 2020 la Groenlandia ha offerto all'Unione 13 053 tonnellate per la pesca del capelin tra il 20 giugno 2020 e il 15 aprile 2021. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la tabella delle possibilità di pesca per il capelin.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.
- (7) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2020/123 si applicano per il melù dal 1º gennaio 2020 nelle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O, per il capelin dal 20 giugno 2020 nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 e per l'acciuga dal 1º luglio 2020 nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento concernenti i limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi retroattivamente per il melù dal 1º gennaio 2020, per il capelin dal 20 giugno 2020 e per l'acciuga dal 1º luglio 2020. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e non sono state ancora esaurite.
- (8) Secondo il parere scientifico del CIEM, le catture di busbana norvegese (*Trisopterus esmarkii*) nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a, nel periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020, non dovrebbero superare le 167 105 tonnellate. Da tale stock l'Unione ha riservato una quota di 92 000 tonnellate e ha fissato un contingente preliminare dell'Unione di 65 000 tonnellate nel regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio (5). A seguito delle consultazioni tenutesi nel dicembre 2019, l'Unione ha trasferito dalla rimanente quantità riservata solo 14 500 e 5 000 tonnellate rispettivamente alla Norvegia e alle Isole Fær Øer. Di conseguenza, le restanti 7 500 tonnellate dovrebbero essere aggiunte all'attuale contingente dell'Unione.
- (9) Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2020/123

Il regolamento (UE) 2020/123 è così modificato:

- 1) l'allegato IA è così modificato:
 - a) la tabella sulle possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Acciuga			Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
	Engraulis encrasicolus				(ANE/9/3411)
Spagna		7 494	(1)	TAC precauziona	ale
Portogal- lo		8 17 5	(1)		
Unione		15 669	(1)		
TAC		15 669	(1)		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021.»

⁽³⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

^(*) Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio del 30 ottobre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

ΙT

- b) nella tabella sulle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14, la nota a piè di pagina 1 è sostituita dalla seguente:
 - «(1) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 37 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 11,4 %.»;
- c) nella tabella sulle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O, la nota a piè di pagina 2 è sostituita dalla seguente:
 - «(2) Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04 A-C): 40 000

Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 21 %.»;

d) la tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse della divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie conn	esse	Zona: 3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4
	Trisopterus esmarkii		(NOP/2A3A4.)
Anno	2020		
Danimarca	72 433	(1) (3)	TAC analitico
Germania	14	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	53	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	72 500	(1) (3)	
Norvegia	14 500	(4)	
Isole Fær Øe	er 5 000	(⁵)	
TAC	Non pertinente		

- (¹) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (2) Contingente da pescare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
- (3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2019 al 31 ottobre 2020.
- (4) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.
- (*) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.»
- 2) nell'allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Capelin		Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14
	Mallotus villosus			(CAP/514GRN)
Danimarca		2 595	TAC anali	itico
Germania		113	Non si ap n. 847/96	plica l'articolo 3 del regolamento (CE)
Svezia		186	Non si ap n. 847/96	plica l'articolo 4 del regolamento (CE)

«Specie:	Capelin			Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14
	Mallotus villosus				(CAP/514GRN)
Regno Uni	to	24			
Tutti gli Sta	ati membri	134	(1)		
Unione		3 053	(2)		
Norvegia		10 000	(2)		
TAC		Non pertinente			

⁽¹) Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente «Tutti gli Stati membri».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1º luglio 2020, mentre le lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2020.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 20 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2020

Per il Consiglio La presidente J. KLOECKNER

⁽²⁾ Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2020 e il 15 aprile 2021.»

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/1324 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione»), è stata conclusa dall'Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio (¹), ed è entrata in vigore il 1º luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni.
- (2) A norma dell'articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali del 10 giugno 2019 (²), la convenzione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2021.
- (3) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, i governi di tutti gli Stati possono aderirvi alle condizioni che il consiglio internazionale dei cereali ritenga appropriate.
- (4) Il 9 aprile 2020 il Regno Unito ha formalmente chiesto di aderire alla convenzione a decorrere dal 1º gennaio 2021.
- (5) Il Regno Unito è un importante produttore di cereali, in particolare di orzo e frumento. Se è approvata la sua domanda di aderire alla convenzione e, di conseguenza, è autorizzata la sua partecipazione al consiglio internazionale dei cereali, il Regno Unito sarà un membro importatore ai sensi dell'articolo 12 della convenzione. Poiché l'Unione è un membro esportatore, l'adesione del Regno Unito non avrà alcuna conseguenza sul numero di voti assegnati all'Unione ai fini della votazione ai sensi dell'articolo 12 della convenzione. Tuttavia l'adesione del Regno Unito ridurrà, a decorrere dall'anno finanziario 2021/2022, il numero di voti assegnati all'Unione ai sensi dell'articolo 11 della convenzione, che determina la quota dei membri.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali e approvare l'adesione del Regno Unito alla convenzione a condizione che l'adesione non abbia effetto e che la convenzione non sia applicata a titolo provvisorio al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (3),

⁽¹) Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/813 del Consiglio, del 17 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 19).

⁽³⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali è di approvare l'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995, a condizione che l'adesione non abbia effetto e che la convenzione non sia applicata a titolo provvisorio al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2020

Per il Consiglio Il presidente J. KLOECKER

DECISIONE (UE) 2020/1325 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e recante abrogazione della decisione (UE) 2019/510

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (¹) («convenzione NEAFC») è stata approvata con decisione 81/608/CEE del Consiglio (²) ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.
- (2) La convenzione NEAFC si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente; l'articolo 20, paragrafo 4, della medesima esclude l'adesione da parte di Stati membri dell'Unione alla convenzione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC, qualsiasi Stato può aderire alla convenzione sempre che la richiesta di adesione di detto Stato sia approvata dai tre quarti di tutte le parti contraenti entro novanta giorni dalla data della notifica da parte del depositario del ricevimento della richiesta.
- (4) L'8 gennaio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NEAFC quale parte contraente. Lo stesso giorno il depositario ne ha dato notifica alla Commissione.
- (5) Il 25 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/510 (³). La decisione era favorevole all'adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC ed è stata adottata al fine di anticipare il caso in cui il Regno Unito uscisse dall'Unione senza un accordo di recesso. La decisione (UE) 2019/510 ha pertanto autorizzato la Commissione a notificare la posizione dell'Unione solo nel caso in cui non fosse stato concluso un accordo di recesso.
- (6) La richiesta di adesione del Regno Unito non ha ottenuto la necessaria approvazione dal numero necessario delle parti contraenti della convenzione NEAFC poiché il quorum dei tre quarti non è stato raggiunto.
- (7) Ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso») (*), durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione. La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (5) stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.

⁽¹⁾ GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.

⁽²⁾ Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/510 del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito (GU L 85 del 27.3.2019, pag. 22).

⁽⁴⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

^(*) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

- (8) Con lettera del 3 aprile 2020, il Regno Unito ha notificato alla Commissione la sua intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NEAFC durante il periodo di transizione. Il 6 luglio 2020, il Regno Unito ha presentato una nuova richiesta di adesione a detta convenzione, volta ad ottenere un'adesione i cui effetti decorrerebbero durante il periodo di transizione coerentemente con l'accordo di recesso.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio (6) autorizza il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NEAFC, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135.
- (10) Ai sensi degli articoli 56, 63 e 116 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (7) (UNCLOS), il Regno Unito ha interessi di pesca legittimi nella zona disciplinata dalla convenzione NEAFC (alto mare) come Stato costiero, in quanto le acque della sua zona economica esclusiva rientrano nella zona di detta convenzione.
- (11) Onde impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (8) (UNFSA), o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.
- (12) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'UNCLOS e dell'articolo 8 dell'UNFSA, quando lo stesso stock o più stock di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali stock situati nell'area adiacente devono concordare le misure necessarie per la conservazione di detti stock nell'area adiacente. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca. L'adesione alla convenzione NEAFC permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione della pesca necessarie, al fine di garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile dello stock o degli stock interessati.
- (13) L'adesione ancor prima della scadenza del periodo di transizione consentirebbe al Regno Unito di dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall'UNCLOS in relazione alle misure di conservazione e di gestione i cui effetti decorreranno dal momento in cui il periodo di transizione giungerà al termine e il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi ad esso. È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NEAFC presentata dal Regno Unito entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.
- (14) A fini di chiarezza certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/510,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («convenzione NEAFC») è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC.
- 2. La Commissione è autorizzata a notificare al depositario della convenzione NEAFC la posizione dell'Unione entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.

Articolo 2

La decisione (UE) 2019/510 è abrogata.

- (6) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio, del 18 settembre 2020, relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 27).
- (7) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
- (8) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.

٨	rticolo	2
Α	rticolo	Ĵ

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2020

IT

Per il Consiglio La presidente J. KLOECKNER

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018)

Pagina 82, incipit,

anziché: «IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,»

leggasi: «IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,».

Pagina 132, articolo 29, paragrafo 7, lettera a),

anziché:

- «a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale:
 - i) è parte dell'accordo di Parigi;
 - ii) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution –NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC; o
 - iii) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;»

leggasi:

- «a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale è parte dell'accordo di Parigi e:
 - i) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC; o
 - ii) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, e fornisce le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;».

Pagina 135, articolo 30, paragrafo 5, secondo comma,

anziché: «(...) indicati nell'allegato IX del regolamento (UE) 2018/1999 (...)»

leggasi: «(...) indicati nell'allegato XI del regolamento (UE) 2018/1999 (...)».

Pagina 142, allegato II, primo paragrafo, formula,

anziché: $(Q_{N(norm)})(C_N[(/(i)(N 14))(Q_i C_i)] 15)$ »

leggasi: ${}^{\scriptscriptstyle (Q_{N(norm)} = C_N \times \left[\sum_{i=N-14}^N \frac{Q_i}{c_i}\right]/15}$

Pagina 142, allegato II, secondo paragrafo, formula,

IT

leggasi:
$${}^{*}Q_{N(norm)}((C_{N} C_{N} 12)((I_{N}(1M))Q_{1}(I_{N}(1M))(C_{j} C_{j} 12))} \times \frac{\sum_{j=N-n}^{N} Q_{j}}{\sum_{j=N-n}^{N} \frac{C_{j} + C_{j-1}}{2}}$$

Pagina 142, allegato II, terzo paragrafo, formula,

$$\textit{leggasi:} \qquad \textit{a} \mathcal{Q}_{N(\textit{norm})} = \frac{C_N + C_{N-1}}{2} \times \frac{\displaystyle\sum_{i=N-n}^N \mathcal{Q}_i}{\displaystyle\sum_{j=N-n}^N \frac{C_j + C_{j-1}}{2}}.$$

Pagina 148, allegato V, parte A, sesta voce,

anziché:	«biodiesel da olio di palma (in impianti "open pond")	32 %	19 %»
		I	
leggasi:			
	«biodiesel da olio di palma (in impianti "open pond")	33 %	20 %».

.1/			
anziché:	«Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo	85 %	85 %
	Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo	85 %	85 %
	dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto autonomo	86 %	86 %
	metanolo da residui legnosi in impianto autonomo	86 %	86 %»
leggasi:	«Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo	83 %	83 %
	Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo	83 %	83 %
	dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto autonomo	84 %	84 %
	metanolo da residui legnosi in impianto autonomo	84 %	84 %».

anziché:	«biodiesel da olio di palma	26,2	26,2
	olio vegetale idrotrattato da olio di palma	27,4	27,4»
leggasi:	«biodiesel da olio di palma	26,0	26,0
	olio vegetale idrotrattato da olio di palma	27,3	27,3».
Pagina 162, alleg	ato V, parte D, ottava voce,		
ınziché:	«biodiesel dalla colatura di grassi animali (**)	1,7	1,7»
leggasi:	«biodiesel dalla colatura di grassi animali (**)	1,6	1,6».
Pagina 166, alleg	ato V, parte D, quarta, quinta, settima, undicesima, dodicesima, dic	iottesima e dicianr	novesima voce,
ınziché:	«biodiesel da olio di palma (in impianti "open pond")	63,5	75,7
	biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	46,3	51,6
	biodiesel dalla colatura di grassi animali (**)	15,3	20,8
	olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti "open pond")	62,2	73,3
	olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	44,1	48,0
	olio vegetale puro da olio di palma (in impianti "open pond")	56,3	65,4
	olio vegetale puro da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	38,4	57,2»
	«biodiesel da olio di palma (in impianti "open pond")	63,3	75,5
eggasi:			
eggasi:	biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	46,1	51,4
eggasi:		46,1 15,2	20,7
eggasi:	tano all'oleificio)		·
eggasi:	tano all'oleificio) biodiesel dalla colatura di grassi animali (**) olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti	15,2	20,7
eggasi:	tano all'oleificio) biodiesel dalla colatura di grassi animali (**) olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti "open pond") olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con	15,2 62,1	20,7

ΙT

autonomo

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo

13,5

13,5»

1	
100000	C1 .
legga	oı.

«Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo	15,6	15,6
Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da residui legnosi in impianto autonomo	15,6	15,6
dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto autonomo	15,2	15,2
metanolo da residui legnosi in impianto autonomo	15,2	15,2».

Pagina 180, allegato VI, parte B, paragrafo 1, lettera b), prima formula,

anziché:

$${}_{^{^{\prime}}}E=\sum_{1}^{n}\cdot E_{\,n}\,{}^{_{^{\prime}}}$$

leggasi:

$$_{\text{``}E} = \sum_{1}^{n} S_{n} \cdot E_{n^{\text{``}}}.$$

Pagina 180, allegato VI, parte B, paragrafo 1, lettera b), seconda formula,

anziché:

$$\label{eq:Sn} {}^{\scriptscriptstyle{\text{\tiny M}}}\,\mathbf{S_n} = \frac{\mathbf{P_n}\cdot\mathbf{W_n}}{\sum_1^n\cdot\mathbf{W_n}}\,{}^{\scriptscriptstyle{\text{\tiny M}}}$$

leggasi:

$$\label{eq:Sn} \text{``}S_n = \frac{P_n \cdot W_n}{\sum_1^n P_n \cdot W_n} \text{''}.$$

Pagina 186, allegato VI, parte B, punto 18, secondo comma

anziché:

«Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i coprodotti che non sono contemplati dal punto 7. (...)»

leggasi:

«Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i coprodotti. (...)».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica) ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



